



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

C.D. WHISTLEBLOWING

emanato con Decreto Rettorale del 9 luglio 2026, n. 724

INDICE

1. Oggetto e finalità del Regolamento
2. Attori del processo
3. Responsabile del procedimento e sostituto
4. Il segnalante
5. La segnalazione
 - 5.1 *Caratteristiche*
 - 5.2 *Elementi essenziali*
 - 5.3 *Oggetto*
6. Presentazione della segnalazione tramite canali interni
 - 6.1 *Segnalazione scritta*
 - 6.2 *Segnalazione orale*
7. Le fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti
 - 7.1 *Esame preliminare*
 - 7.2 *Presenza in carico*
 - 7.3 *Archiviazione*
8. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
9. Tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione
10. Tutela da misure ritorsive o discriminatorie
11. Tutela in caso di violazione dell'obbligo di segreto
12. Tutela della riservatezza del segnalato
13. Perdita delle tutele
14. Obblighi del personale
15. Canale di segnalazione esterno

1. Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di **whistleblowing**, definendo i tempi e i soggetti responsabili, nonché fornire informazioni sulla corretta trasmissione delle segnalazioni, sul loro possibile contenuto, sui destinatari e sulle forme di tutela previste dalla normativa e dalle Linee guida fornite dall'ANAC, ed in particolare:

- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 – *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 – *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*.

2. Attori del processo

Ai fini dell'applicazione del presente *“Regolamento”* sono considerati:

- **Whistleblower o Segnalante**: il soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing;
- **RPCT**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Ateneo. L'RPCT può avere accesso alle informazioni relative al segnalante, nonché può avere accesso alle informazioni inserite nelle segnalazioni ai fini della gestione delle stesse;
- **Uffici interni**: gli uffici individuati di volta in volta a seconda dell'oggetto della segnalazione, i quali sono coinvolti nella fase istruttoria a seguito della segnalazione;
- **Autorità esterne competenti**: le Autorità giudiziarie e contabili, individuate di volta in volta a seconda dell'oggetto della segnalazione, le quali possono essere coinvolte nell'istruttoria; questo ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. Sono coinvolte nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione e, se lo richiedono, hanno accesso anche all'identità del segnalante;
- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione è coinvolta direttamente dal segnalante nel caso di adozione di misure discriminatorie e ritorsive. È coinvolta nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione e, se lo richiede, ha accesso anche all'identità del segnalante. Laddove si verificano particolari condizioni previste dal legislatore (indicate nel d.lgs. n. 24/2023 agli artt. 6 e 15), è possibile fare ricorso al *“canale esterno”* attivato presso ANAC (v. *infra* articolo 15).

3. Responsabile del procedimento e sostituto

Il Responsabile del procedimento è il RPCT, il quale, esaminate le segnalazioni, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Qualora il RPCT si trovasse in una situazione di conflitto di interessi, perché, ad esempio, lo stesso potrebbe coincidere con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure potrebbe trovarsi in una delle situazioni di conflitto tipiche e/o atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013, viene individuato come sostituto, per le sole segnalazioni in conflitto, in considerazione delle dimensioni dell'Ente, il Direttore Generale.

Qualora anche quest'ultimo dovesse trovarsi in situazione di conflitto di interessi, il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC per effettuare una segnalazione tramite canale esterno.

4. Il segnalante

Sono prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni provenienti da:

- professori e ricercatori, personale dirigenziale e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università;
- lavoratrici e lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività in modo continuativo o occasionale, anche a titolo gratuito, presso l'Università, compresi i titolari di contratti di insegnamento, di assegni o contratti di ricerca, di borse di studio per la ricerca o di dottorato, titolari di contratti di specializzazione medica;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti di gruppi di ricerca, *visiting professor* e tutor che prestano la propria attività lavorativa presso l'Università;
- lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavoro in favore dell'Università;
- studenti iscritti ai corsi di Laurea attivi presso l'Università;
- persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Università (per esempio, componenti esterni del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione e rappresentanti della componente studentesca negli organi universitari);
- ex dipendenti/collaboratori, se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto lavorativo.
- ogni altra persona fisica che non può essere compresa nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il "*Codice di comportamento*".

A questi soggetti, le tutele si applicano anche:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Le tutele previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti (ex art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023):

1. facilitatori interni, ossia le persone fisiche che operano all'interno dell'Università e che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
2. persone che hanno un rapporto giuridico con l'Università e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante;
4. enti di cui il segnalante è proprietario o presso cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione della normativa oggetto del presente "*Regolamento*".

5. La segnalazione

5.1 Caratteristiche

Affinché si possano accordare le tutele previste dalla normativa:

- la segnalazione deve provenire da un soggetto come precedentemente individuato;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "violazioni";
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali "violazioni" nel "contesto lavorativo";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato".

5.2 Elementi essenziali

Nella segnalazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- la denominazione e i recapiti del segnalante;
- la sua qualifica;
- il periodo temporale in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione dei fatti nel rispetto del principio di proporzionalità e pertinenza, avendo cura di rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi eventuali allegati.

5.3 Oggetto

La segnalazione può riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che arrecano un pregiudizio patrimoniale o ledono l'immagine dell'Ateneo;
- atti od omissioni posti in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- azioni o omissioni, commesse o tentate, suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti o all'ambiente lavorativo;
- azioni o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza degli utenti o di altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ateneo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare tali violazioni, attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, oppure fondati sospetti.

Non possono essere oggetto di segnalazione, invece, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È, pertanto, necessario che il fatto segnalato presenti elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'ente.

La segnalazione deve essere effettuata nel rispetto della buona fede e della correttezza e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali ovvero giudizi morali/etici/discriminatori, volti ad offendere o ledere l'onore, la reputazione e/o il decoro

personale e/o professionale della persona o delle persone coinvolti ovvero a cui i fatti segnalati sono ascrivibili.

6. Presentazione della segnalazione tramite canali interni

6.1 Segnalazione scritta

L'Università ha adottato un sistema *web based*, utilizzabile da qualsiasi *device*, anche mobile, per la gestione delle segnalazioni, aggiornato alle disposizioni del D.lgs. 24/2023 nonché alle Delibere ANAC.

Tale sistema è reso disponibile online al seguente link: <https://servizi33.it/UNISANNIO>.

Per poter procedere all'invio della segnalazione, è necessario che il segnalante dichiari le proprie generalità e i propri dati di contatto, procedendo all'accesso con le proprie credenziali ovvero alla registrazione e creazione del suo account, che avviene da web tramite il sistema *web based*.

L'accertamento dell'identità del segnalante avviene attraverso autenticazione OTP (One Time Password).

L'utente può accedere al servizio di segnalazione interno anche tramite SPID/CIE con le garanzie richiamate.

Successivamente alla fase di verifica della correttezza dei dati inseriti, l'utente registrato viene abilitato al servizio.

L'utente abilitato può, quindi, accedendo al sistema sempre in ambiente web, completare il modello di segnalazione reso disponibile online, che richiede obbligatoriamente la compilazione dei campi in cui inserire i dati minimi della segnalazione, evitandone, così, l'archiviazione per mancanza degli elementi essenziali.

Con l'invio, il software procede all'immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della segnalazione: tutti i dati vengono mantenuti crittografati e conservati su server distinti.

Il RPCT riceve la notifica di avvenuto deposito della segnalazione e dà avvio alla fase di gestione.

Da questo momento, il segnalante viene informato sullo stato di avanzamento del procedimento, che, giova ricordarlo, è sempre verificabile accedendo al proprio account.

Inoltre, la piattaforma consente al RPCT di "dialogare" con il segnalante "mediante la soluzione", quindi senza conoscerne l'identità. Il segnalante viene informato, tramite notifica, della presenza di un nuovo messaggio, che può leggere dalla propria area utente, nell'area dedicata.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, consente a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione (e relativi allegati e messaggi) fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa.

6.2 Segnalazione orale

Oltre al canale informatico, **si mette a disposizione, sempre con le garanzie previste dalla legislazione in materia, per chi volesse effettuare una segnalazione in forma orale, il numero telefonico 0824/1811128**. Tale servizio automatico telefonico e testuale opera tramite una suite tecnologica innovativa in grado di comprendere il linguaggio comune anche in forma vocale. Tale servizio prevede la funzione "*speech to text*" con trascrizione dei contenuti della segnalazione vocale e di trasferimento, in ogni caso, del testo sulla piattaforma ove sarà gestita la segnalazione (v. *retro* paragrafo 6.1).

7. Le fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti

7.1 Esame preliminare

Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento. Tale avviso viene inviato automaticamente, nel caso di utilizzo della piattaforma informatica.

Entro 15 (quindici) giorni dall'acquisizione della segnalazione, il RPCT procede al suo esame al fine di valutarne l'archiviazione ovvero la presa in carico con conseguente trasmissione ad altro ufficio competente nonché ad autorità esterne.

Utilizzando la procedura informatica, il RPCT avrà accesso immediato solo ai dati della segnalazione, in chiaro ed in forma "volatile" (cioè a chiusura della sessione non è più disponibile la segnalazione in chiaro).

Spetta al RPCT compiere una prima istruttoria sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, compiendo una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Ente e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Qualora il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione (v. *infra* paragrafo 7.3).

7.2 Presa in carico

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate che si conclude entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione a mezzo della piattaforma.

Durante lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

A seconda dell'oggetto della segnalazione, il RPCT può assegnarne l'istruttoria ad uno o più uffici interni, oppure ad un'autorità esterna, o anche ad un ufficio interno e un'autorità esterna contemporaneamente, per i profili di propria competenza.

L'invio ai soggetti interni, individuati dal RPCT, viene notificata al segnalante tramite la piattaforma informatica e sono tracciati tutti gli accessi alla segnalazione con immediato report al RPCT. Il sistema consente ai soggetti interni di dichiarare lo stato del procedimento avviato, allegando atti

e documenti utili. Ogni accesso alla segnalazione è tracciato (sia quelli dello stesso RPCT, sia quelli dei soggetti interni eventualmente interessati da questi) e il RPCT potrà sempre visualizzare l'elenco di tutti gli accessi.

Lo scambio di documenti e informazioni tra il RPCT e gli uffici competenti coinvolti, avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica, evitando, così, di dover ricorrere alla stampa o all'invio tramite email, che non consentirebbero di garantire tutela di riservatezza e tracciabilità. I dipendenti chiamati a collaborare nell'istruttoria sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

L'invio ai soggetti esterni avverrà con le modalità e le cautele di riservatezza previsti dalla norma. Anche in questo caso, il segnalante che abbia utilizzato la piattaforma, viene automaticamente avvisato.

7.3 Archiviazione

Il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione nei seguenti casi:

1. manifesta mancanza di interesse nell'integrità della Pubblica Amministrazione;
2. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
3. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
4. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
5. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei casi di cui al punto 2 e al punto 4, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi.

In tutti i casi di inammissibilità, viene data informazione al segnalante attraverso notifica inviata tramite la piattaforma.

8. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

La piattaforma informatica in uso, garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, poiché provvede all'immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della segnalazione, che viene recapitata al RPCT senza evidenza dei dati del segnalante.

Tuttavia, come previsto dalla legge, il RPCT può, su sua specifica richiesta, sempre tracciata dal sistema, accedere ai dati del segnalante.

Difatti:

- **nell'ambito di un procedimento penale**, in quanto l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa

avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (articolo 329 c.p.p.);

- **dinanzi alla Corte dei Conti**, in quanto il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttorio, dopodiché l'identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso;
- **nel procedimento disciplinare attivato dall'Ente** nei confronti del presunto autore della violazione, in quanto l'identità del segnalante può essere rivelata soltanto se la contestazione dell'addebito è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e, quindi, la conoscenza dell'identità diventa indispensabile per permettere la difesa dell'incolpato, ma soltanto se il segnalante ha dato il suo consenso alla rivelazione. Ciò significa che se il segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, il procedimento disciplinare non può procedere.

9. Tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione

L'obbligo di riservatezza si estende anche al contenuto della segnalazione, allegati compresi, nel caso in cui da questi dati si possa risalire all'identità del segnalante anche indirettamente. Ciò si traduce nella sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata, al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990.

Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttorio sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei contenuti della segnalazione, astenendosi dal rivelarli ad altri. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento.

10. Tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Il whistleblower non può subire ritorsioni dovute all'aver effettuato una segnalazione.

Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse all'ANAC da parte del soggetto interessato, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. L'Autorità ha, quindi, il compito di accertare se la misura ritorsiva sia effettivamente conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'ente che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Se il segnalante dimostra di avere effettuato una segnalazione e di aver subito una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. Spetta a questa dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

Se l'ANAC accerta che l'azione intrapresa ha natura ritorsiva, ne dichiara la nullità come previsto dalla legge. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

In caso di accertata adozione di misura discriminatoria, l'Autorità applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 10.000,00 a 50.000,00 euro, dove è considerato "responsabile" il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, ma anche il soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower.

11. Tutela in caso di violazione dell'obbligo di segreto

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità civile, amministrativa, disciplinare è esclusa nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto. È fatta salva la

responsabilità per rilevazioni di informazioni classificate segreto professionale forense/medico e segretezza delle deliberazioni giurisdizionali, (articolo 1, comma 3, del D.lgs. 24/2023).

Il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (articolo 20, comma 3, del D.lgs. 24/2023). L'immunità da ogni responsabilità opera, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

12. Tutela della riservatezza del segnalato

I dati relativi al soggetto segnalato, in quanto interessato, sono tutelati dalla disciplina in materia di raccolta e trattamento dei dati personali.

Il segnalato ha facoltà di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria contro persone a lui non note, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia stata effettuata con l'esclusiva finalità di calunniarlo e/o diffamarlo. Laddove l'Autorità Giudiziaria ritenga fondata la denuncia del segnalato – così avviando un procedimento giudiziario – l'ente potrà, su richiesta dell'Autorità stessa, rivelare l'identità del segnalante. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento condotto dall'Autorità Giudiziaria, venisse confermata la responsabilità del segnalante per i fatti contestati dal segnalato, il RPCT avvierà tutte le iniziative opportune per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante.

13. Perdita delle tutele

La tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede o nei casi nei quali dopo la istruttoria di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.1, abbia esito negativo. Inoltre, la protezione per il whistleblower viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave per segnalazione pretestuosa.

14. Obblighi del personale

Ogni dipendente è tenuto a garantire massima collaborazione con il RPCT, qualora fosse da questi coinvolto nell'istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsiasi situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

Il dipendente che, essendo a conoscenza di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, nega senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dal RPCT, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Si precisa che, anche nel caso in cui il segnalante abbia inviato la segnalazione al RPCT attraverso uno dei canali in uso, ciò non esclude l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, previsto dal codice penale, per cui la segnalazione effettuata tramite il canale di whistleblowing non sostituisce la denuncia all'autorità giudiziaria. Naturalmente, ove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi del codice penale e poi venga discriminato o subisca misure ritorsive, potrà beneficiare delle tutele previste per i whistleblower.

15. Canale di segnalazione all'ANAC

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale per la segnalazione interna non è attivo per malfunzionamento tecnico della piattaforma;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può inviare la sua segnalazione direttamente all'ANAC, tramite il portale messo a disposizione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.